



Comune di
Ubiale Claneggio

DISPOSIZIONI per l'utilizzo del PARCO COMUNALE "LE PIANE"

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 44 del 30.05.2016

Premessa

Con le presenti disposizioni il Comune di Ubiale Clanezzo intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa, sportiva e didattica del verde nella sua specifica accezione di Bene Comune.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

1. Al Parco Comunale Le Piane è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.
2. Il Parco é aperto al pubblico secondo gli orari indicati nella bacheca posta all'ingresso.

Articolo 2

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, l'attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
2. Il Comune di Ubiale Clanezzo nell'ambito delle norme che regolano la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale.

Titolo II – Fruibilità

Articolo 1 – La quiete nel parco

1. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
2. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc.
3. Radio, televisioni e simili, possono essere ascoltati in cuffia o con un volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori e a tutto il vicinato.

Articolo 2 – Le attività

1. Gli spazi verdi sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali, ricreative o sportive.
2. Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano una normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascun area, sono:
 - a) sosta e riposo,
 - b) mobilità pedonale,
 - c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti,
 - d) gioco libero di tipo leggero,
 - e) attività motoria e sportiva praticata da singoli o gruppi di persone che non risulti incompatibile con la fruizione libera del parco da parte di tutti.

Articolo 3 – Norme di comportamento

1. Il comportamento che il cittadino dovrà tenere nell'area del parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dal parco.
2. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli, imbrattarli o danneggiarli in qualsiasi modo.
3. È vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.
4. L'ingresso al parco è vietato ai venditori ambulanti.
5. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nel parco con armi e strumenti da caccia.
6. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili.
7. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori del parco dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali.
8. È proibito bagnarsi nelle fontane installate nel parco.
9. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

10. È vietato accendere fuochi all'aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.
11. È vietato gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possono provocare incendi.
12. È vietato gettare o abbandonare nel parco e nelle fontane, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
13. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. La segnaletica mobile è concessa solo alle manifestazioni autorizzate fatta salva la rimozione a cura degli organizzatori a fine evento.
14. È vietato al pubblico trattenersi nel parco dopo l'orario prescritto.

Articolo 4 – Responsabilità

1. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
2. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate dagli adulti, ciò in modo da evitare danni alle strutture stesse.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Articolo 5 – Norme per i cani

1. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino l'area del parco con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani sono anche tenuti, negli spazi del parco, a tenere il cane al guinzaglio evitando di porre in pericolo le persone o altri animali.

Articolo 6 – Norme per l'utilizzo dell'area beach volley

1. Gli orari di utilizzo del campo da beach volley sono gli stessi degli orari di apertura del parco comunale, i giocatori sono quindi tenuti al rispetto delle fasce orarie segnalate all'ingresso del parco.
2. E' consentito l'uso del campo solamente per il gioco specifico del beach volley, ogni altro uso (calcetto, giochi con la sabbia, ecc.) è severamente vietato.
3. E' severamente vietato manomettere le reti, i pali di sostegno e le linee di delimitazione.
4. E' severamente vietato introdurre oggetti di vetro, lattine, sassi, ghiaia e qualsiasi animale all'interno o in prossimità del campo. E' VIETATO FUMARE SUL CAMPO.
5. I giocatori dovranno tenere un comportamento sportivamente corretto; sono vietati schiamazzi, urla, bestemmie e gesti indecorosi.
6. E' a disposizione dei giocatori una canna dell'acqua allo scopo di bagnare la sabbia in caso di eccessivo calore e idoneo attrezzo per rastrellare il campo. E' raccomandato l'utilizzo corretto dei mezzi e un uso parsimonioso dell'acqua.
7. Al termine dell'attività è necessario pulirsi dalla sabbia in caso di utilizzo di altre strutture.

8. Per permettere il gioco al maggior numero di persone si stabiliscono le seguenti regole di sfida:
 - a) le sfide devono essere fatte alla squadra in campo. I giocatori possono finire la partita in corso solo dopo essere stati sfidati;
 - b) quando un'altra squadra sta aspettando di giocare, la partita corrente deve finire a 11 punti. La squadra vincente resta in campo;
 - c) tutte le sfide vanno accettate.
9. Per prenotare esclusivamente il campo o per l'organizzazione di tornei, si rinvia all'articolo 8 titolo II delle presenti disposizioni.

Articolo 7 – Norme per l'utilizzo dell'area picnic e barbecue

1. Gli utenti del parco possono usare le griglie/piastra di cottura, che si trovano nell'apposito spazio allestito.
2. E' vietato accendere fuochi liberi con sterpaglia o qualsiasi altro materiale infiammabile.
3. E' vietato l'uso di piccoli barbecue privati di ogni genere e forma.
4. Il barbecue deve essere costantemente vigilato da un adulto.
5. Durante l'uso non si deve arrecare disturbo agli altri utenti e bisogna badare a non creare alcun tipo di pericolo; inoltre bisogna assicurarsi il totale e perfetto spegnimento del combustibile al termine dell'uso.
6. Dopo l'utilizzo del barbecue devono essere ripulite le griglie e la piastra di cottura.
7. Gli utilizzatori dell'area picnic sono tenuti alla pulizia dell'area e allo smaltimento dei rifiuti negli appositi contenitori.
8. E' vietato utilizzare il barbecue nei giorni di forte vento.
9. Infine, devono essere osservate le elementari regole di buon senso atte ad evitare possibili inneschi di incendio.

Articolo 8 – Uso in concessione

1. Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per attività sportive, ludico o ricreative organizzate, quali tornei, eventi o qualsiasi manifestazione al di fuori delle normali attività di cui all'articolo 2, Titolo II delle presenti disposizioni è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La richiesta di utilizzo dovrà essere inoltrata in forma scritta al Sindaco del Comune trenta giorni prima della data di utilizzo, e dovrà contenere in modo chiaro le seguenti indicazioni:
 - a) il periodo di utilizzo previsto,
 - b) l'area per la quale si richiede tale utilizzo,
 - c) il tipo di attività o manifestazione che si intende effettuare, possibilmente con indicazioni presuntive circa l'afflusso di pubblico,
 - d) le attrezzature o gli impianti fissi di proprietà comunale esistenti nell'area richiesta e delle quali si prevede di fare uso,
 - e) l'esatta individuazione del richiedente, che deve essere sempre una persona fisica.
3. Durante l'uso in concessione da parte del richiedente dello spazio individuato, è da ritenersi comunque garantito il transito e lo stazionamento dei cittadini nelle aree limitrofe.
4. Per tutta la durata della concessione il richiedente sarà responsabile verso terzi dell'agibilità totale dell'area oggetto della concessione medesima.
5. In caso di più richieste nel medesimo periodo e per la stessa area, verrà attribuita di norma la precedenza nell'ordine, a manifestazioni dell'Amministrazione Comunale o

- patrocinate dalla stessa, a chi risiede nel Comune di Ubiale Clanezzo, alla data di arrivo al protocollo, alle richieste di Enti Pubblici o di altri.
6. Nelle valutazioni si terrà conto di manifestazioni che per la loro cadenza periodica hanno assunto particolare rilievo nel contesto delle iniziative comunali.
 7. All'atto del rilascio della concessione dovrà essere versata una cauzione che verrà quantificata in relazione alle caratteristiche dell'uso, alla possibilità di danneggiamento degli impianti esistenti proporzionalmente ai metri quadrati /giorni utilizzati.
 8. La somma versata a titolo di cauzione sarà restituita non prima di dieci giorni dal termine dell'utilizzo, intendendo per termine dell'utilizzo la restituzione dell'area verde completamente libera da ogni sovrastruttura ed accessorio, e previa verifica da parte del competente ufficio del rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni ed esame degli eventuali danni subiti.
 9. Qualora al momento dell'accertamento effettuato dall'ufficio competente risultassero danni all'impianto saranno utilizzate, per il ripristino dell'area, le somme versate a titolo di cauzione, e qualora il danno risultasse superiore all'entità della cauzione versata, sarà data comunicazione, nelle forme legali, all'interessato, imponendo il ripristino a proprie spese.
 10. La concessione da parte dell'Amministrazione Comunale delle aree verdi non riduce o esclude, a carico del richiedente, la responsabilità diretta sia civile che penale, derivante dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, prescrizioni o raccomandazioni riguardanti la incolumità del pubblico in caso di manifestazioni o pubblici spettacoli.
 11. Le aree, all'atto della concessione vengono consegnate nelle condizioni di agibilità per le quali sono ordinariamente adibite, in relazione alla loro utilizzazione prevalente. Indipendentemente dall'assenso alla realizzazione di particolari manifestazioni, il richiedente dovrà pertanto attuare a propria cura ed in proprio tutti quegli adempimenti che saranno ritenuti opportuni per la tutela degli utilizzatori dell'area durante il periodo di concessione.
 12. Il periodo di validità della concessione è comprensivo dei tempi necessari all'allestimento ed allo smontaggio di strutture utilizzate durante la manifestazione, pertanto il concessionario all'atto della richiesta dovrà aver debitamente valutato le operazioni indicate.
 13. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione Comunale quando durante la stessa, si verificassero danni che richiedono per la loro natura provvedimenti urgenti e indifferibili.
 14. Nonostante la revoca della concessione è fatta salva per l'Amministrazione Comunale la possibilità di esigere la riparazione del danno.
 15. La cauzione non è dovuta per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
 16. Copia del presente regolamento dovrà essere sottoscritta per accettazione dal richiedente a rilascio della concessione.
 17. I fruitori dell'area ricreativa sportiva dovranno utilizzare l'impianto di illuminazione per i campi in uso all'imbrunire e non oltre le ore 23.00.

Articolo 9 – Limitazione di fruibilità

1. Il Comune di Ubiale Clanezzo può disporre la chiusura temporanea di aree per la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

-
2. In caso di necessità di apertura delle aree e dei relativi contatori di servizio, le chiavi di accesso dovranno essere richieste dai fruitori presso i competenti Uffici Comunali.

Titolo III – Circolazione di veicoli

Articolo 1 – Transito di veicoli a motore

1. È vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano o con il motore spento.
2. Sono esclusi dal divieto:
 - a) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli di proprietà del Comune o di personale autorizzato dal Comune per la manutenzione dell'area verde o per la predisposizione di strutture o attrezzature per eventi o manifestazioni.
 - b) i mezzi motorizzati di chi ha ottenuto una concessione di utilizzo dell'area per la predisposizione di strutture o attrezzature atte all'organizzazione della manifestazione di cui sono concessionari.
 - c) i veicoli per il trasporto di persone disabili.
 - d) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio.

Articolo 2 – Sosta e parcheggio

1. Su tutta l'area del parco è vietata la sosta e il parcheggio salvo negli spazi debitamente predisposti e specificatamente segnalati.
2. È vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai e pedonali del parco.
3. I motocicli e i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi al di fuori del parco comunale
4. Le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali e nelle aree di stazionamento pedonale.

Articolo 3 – Cautele di conduzione dei veicoli

1. I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono attenersi, con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del parco, alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) non deve essere superato il limite di velocità di 30 km/h.
 - b) deve essere data la precedenza ai ciclisti e ai pedoni.
 - c) i mezzi devono percorrere preferibilmente le strade segnalate.
 - d) chiunque, avendone titolo, accede al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento.
 - e) è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti e degli accessi al parco.
2. Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista.
3. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, dare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.
4. La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

Titolo IV – Norme finali

Articolo 1 – Vigilanza

1. L'osservanza delle presenti disposizioni é affidata agli Agenti di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di polizia e o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti.
2. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopraindicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori del parco sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina delle presenti disposizioni.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di videosorveglianza e o telesoccorso, per il controllo del parco.

Articolo 2 – Sistema sanzionatorio

1. Chiunque viola uno dei divieti o delle prescrizioni contenuti nelle presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti minimi e massimi (da euro 25,00 a euro 500,00) previsti dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano i principi e le procedure della legge 689/1981.
3. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comune di Ubiale Clanezzo scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati; possono inoltre chiedere di essere sentiti dall'Organo che ha emesso la sanzione.
5. Il Responsabile del Servizio Patrimonio-Lavori Pubblici, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Determina, quindi, con ordinanza motivata, la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
6. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'Organo accertatore.